

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

66° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 1996

—————

INDICE

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia *Pag.* 89

CONVOCAZIONI *Pag.* 91

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e tesoro)**

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 1996

15ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*

COVIELLO

Intervengono i ministri per la sanità Bindi e per le risorse agricole, alimentari e forestali Pinto ed i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani, per il tesoro Cavazzuti e Giarda e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 novembre.

Il presidente COVIELLO, sulla base dei criteri definiti nella seduta dello scorso 22 novembre, dichiara inammissibili i seguenti emendamenti presentati sui primi quattro articoli del disegno di legge in titolo: 1.13, 1.49, 1.102, 1.50, 1.101, 1.15, 1.51, 1.48, 1.98, 1.97, 1.175, 1.16, 1.17, 1.174, 1.19, 1.20, 1.152, 1.223, 1.229, 1.103, 1.105, 1.104, 1.149, 1.23, 1.12, 1.218, 1.155, 1.25, 1.114, 1.131, 1.205, 1.26, 1.156, 1.27, 1.179, 1.219, 1.225, 1.181, 1.182, 1.232, 1.9, 1.206, 1.157, 1.158, 1.160, 1.168, 1.185, 1.88, 1.162, 1.163, 1.186, 1.207, 1.5, 1.195, 1.217, 1.90, 1.196, 1.197, 1.164, 1.216, 1.198, 1.199, 1.1, 1.35, 1.2, 1.214, 1.37, 1.38, 1.233, 1.40, 1.151, 1.147, 1.146, 1.145, 1.144, 1.91, 1.143, 1.92, 1.142, 1.93, 1.141, 1.94, 1.140, 1.95, 1.139, 1.234, 1.46, 1.171, 1.211; 3.13, 3.46, 3.91, 3.45, 3.90, 3.44, 3.89, 3.43, 3.88, 3.42, 3.87, 3.41, 3.86, 3.40, 3.85, 3.39, 3.84, 3.38, 3.83, 3.119, 3.121, 3.14, 3.117, 3.123, 3.9, 3.127, 3.3, 3.120, 3.115, 3.25, 3.128, 3.10, 3.17, 3.11; 4.102, 4.95, 4.47, 4.14, 4.97, 4.116, 4.9, 4.67, 4.66, 4.65, 4.122, 4.123, 4.103, 4.100, 4.119, 4.83, 4.98.

Si riserva si comunicare successivamente le eventuali inammissibilità sugli emendamenti presentati sui restanti articoli.

Ricorda, quindi, l'orientamento condiviso dalle Commissioni riunite per una trattazione in tempi adeguati sia della parte concernente le spese che di quella concernente le entrate. Di conseguenza, propone di ripartire i tempi disponibili in relazione alle dimensioni delle parti citate e dei corrispondenti emendamenti, dedicando le sedute convocate sino a Martedì 3 dicembre, alle ore 14, all'esame degli articoli e degli emendamenti concernenti la spesa. Successivamente, fino alla seduta pomeridiana di Giovedì 5 dicembre, potranno essere esaminati gli articoli relativi all'entrata. Si riserva, inoltre, di proporre il prolungamento di alcune sedute pomeridiane fino ad orario serale o notturno, anche per compensare la sconvocazione della seduta antimeridiana prevista per Domenica 1° dicembre, secondo la richiesta da più parti avanzata, alla quale dichiara di non opporsi.

Su proposta del senatore GUBERT, il PRESIDENTE precisa che l'esame degli articoli relativi alla spesa potrà essere protratto sino all'intera giornata di Martedì.

Sulle proposte del PRESIDENTE, convengono le Commissioni riunite.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il presidente COVIELLO ricorda che l'emendamento 1.13 è stato dichiarato inammissibile.

Il senatore TOMASSINI illustra e motiva l'emendamento 1.172. L'emendamento 1.7 è dato per illustrato dai proponenti. Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 1.231, mentre i senatori MONTELEONE e TOMASSINI illustrano rispettivamente gli emendamenti 1.14 e 1.173.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1.49, 1.102, 1.50, 1.101, 1.15, 1.51 e 1.48, sono stati dichiarati inammissibili.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 1.228.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1.98 e 1.97 sono stati dichiarati inammissibili. Gli emendamenti 1.99 e 1.100 sono dati per illustrati dai proponenti.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1.175, 1.16 e 1.17 sono stati dichiarati inammissibili. L'emendamento 1.18 è dato per illustrato dai proponenti. Il presidente ricorda che gli emendamenti 1.174 e 1.19 sono stati dichiarati inammissibili. L'emendamento 1.52 viene ritirato. Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 1.224. Il Presidente ricorda che gli emendamenti 1.20, 1.152, 1.223 e 1.229 sono stati dichiarati inammissibili, mentre gli emendamenti 1.113, 1.55, 1.112 e 1.111 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti. Vengono ritirati gli emendamenti 1.54, 1.56, 1.57 e 1.59. Gli emendamenti 1.58, 1.60, 1.110,

1.61, 1.53, 1.153, 1.109, 1.62, 1.108, 1.63, 1.107, 1.64 e 1.106 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti. Il Presidente ricorda che gli emendamenti 1.103, 1.105 e 1.104 sono stati dichiarati inammissibili. L'emendamento 1.227 è dato per illustrato dal proponente. Il Presidente rammenta che gli emendamenti 1.149 e 1.23 sono stati dichiarati inammissibili. Gli emendamenti 1.128, 1.65 e 1.24 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti. L'emendamento 1.22 è illustrato e motivato dalla senatrice CASTELLANI.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1.12 e 1.218 sono stati dichiarati inammissibili.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 1.176, mentre il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 1.8.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1.155 e 1.25 sono stati dichiarati inammissibili.

Sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.66, 1.120, 1.119, 1.67, 1.118, 1.68, 1.117, 1.116 e 1.115. Sono invece ritirati, dai rispettivi proponenti, gli emendamenti 1.69, 1.70 e 1.71.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.114 è stato dichiarato inammissibile.

Gli emendamenti 1.169, 1.129, 1.72, 1.138, 1.137, 1.136, 1.135, 1.134, 1.133, 1.132, 1.130, 1.81, 1.127, 1.126, 1.124, 1.125, 1.123 e 1.122, sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti. Vengono ritirati gli emendamenti 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.80, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.89, 1.86, 1.87 e 1.121.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 1.177.

Il PRESIDENTE rammenta che gli emendamenti 1.131, 1.205, 1.26, 1.156 e 1.27 sono stati dichiarati inammissibili.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 1.180 e 1.178. Gli emendamenti 1.28 e 1.11 sono dati per illustrati dal proponente.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1.179, 1.219, 1.225, 1.181, 1.182 e 1.232 sono stati dichiarati inammissibili.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 1.183 e 1.184.

La senatrice CASTELLANI illustra l'emendamento 1.29. Sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.220, 1.215, 1.157, 1.158, 1.159, 1.161, 1.10 e 1.212.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1.9, 1.206, 1.157, 1.158, 1.160, 1.168, 1.185, 1.88 e 1.162 sono stati dichiarati inammissibili.

Il senatore MONTELEONE, quindi, illustra l'emendamento 1.30. L'emendamento 1.31 è dato per illustrato dal proponente.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.163 è stato dichiarato inammissibile.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 1.208, mentre l'emendamento 1.222 è dato per illustrato dai proponenti.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.5 è stato dichiarato inammissibile.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 1.187, 1.188, 1.189. Gli emendamenti 1.190 e 1.32 sono dati per illustrati dai proponenti.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 1.47. Gli emendamenti 1.33 e 1.226 sono dati per illustrati dai proponenti, mentre l'emendamento 1.191 viene ritirato.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 1.192, 1.193 e 1.194, mentre l'emendamento 1.6 viene ritirato.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 1.195, 1.90, 1.196, 1.197, 1.164, 1.216, 1.198, 1.199, 1.1, 1.35, 1.2 e 1.214.

L'emendamento 1.200 è dato per illustrato, così come gli emendamenti 1.201, 1.202, 1.3, 1.213, 1.36 e 1.221.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 1.154, mentre il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 1.203. Il Presidente ricorda che gli emendamenti 1.37, 1.38 e 1.233 sono stati dichiarati inammissibili. Il senatore MANARA illustra l'emendamento 1.150 e il senatore MONTELEONE motiva l'emendamento 1.39. È dato per illustrato l'emendamento 1.230. Il Presidente rammenta che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 1.40, 1.151, 1.147, 1.146, 1.145, 1.144, 1.91, 1.143, 1.92, 1.142, 1.93, 1.141, 1.94, 1.140, 1.95 e 1.139.

L'emendamento 1.41 è dato per illustrato, mentre l'emendamento 1.170 viene illustrato dal senatore TOMASSINI. Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti 1.42 e 1.43. Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 1.204.

Il presidente COVIELLO avverte che il Governo ha presentato un nuovo emendamento (1.500) relativo al comma 14, che viene dato per illustrato.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 1.96. Il senatore MONTELEONE l'emendamento 1.44 e il senatore TOMASSINI l'emendamen-

to 1.165. L'emendamento 1.79 viene ritirato mentre l'emendamento 1.400 viene dato per illustrato. Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti 1.177, 1.45 e 1.166. Il Presidente ricorda che gli emendamenti 1.234 e 1.46 sono stati dichiarati inammissibili. Gli emendamenti 1.235 e 1.236 sono dati per illustrati. Il Presidente, infine, ricorda che gli emendamenti 1.171 e 1.211, sono stati dichiarati inammissibili.

Il senatore MORANDO, relatore per la 5ª Commissione, espone i suoi criteri di valutazione sugli emendamenti appena illustrati: alcuni pareri negativi sono da motivare in base a considerazioni di merito, mentre in altri casi egli si è orientato negativamente solo in quanto le modifiche proposte non hanno effetti sostanziali sul testo normativo. Trattandosi di un esame in seconda lettura, ritiene infatti opportuno contenere nei limiti del necessario le modifiche da approvare. Si riserva, comunque, di commentare esplicitamente alcuni emendamenti, in ragione della loro rilevanza.

Si procede alle votazioni.

Sull'emendamento 1.172, esprimono parere contrario sia il relatore che il Ministro della sanità. Il senatore TOMASSINI motiva il suo voto favorevole. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Il senatore MONTELEONE chiede alla Presidenza di verificare che tutti i senatori presenti abbiano titolo per votare.

Il presidente COVIELLO dispone che i senatori segretari svolgano tale accertamento e, successivamente, dà atto che tutti i senatori presenti hanno titolo per votare. Avverte, quindi, che il Governo ha presentato un ulteriore emendamento, relativo al comma 1 (1.550).

Quanto all'emendamento 1.7, il relatore MORANDO ritiene che esso possa essere accolto prevedendo che il termine sia fissato al 30 giugno 1996.

Il senatore LAVAGNINI riformula in tal senso l'emendamento. Il ministro BINDI esprime parere favorevole all'emendamento, nel testo modificato: quest'ultimo viene accolto dalle Commissioni, dopo che il senatore TOMASSINI ha pronunciato una dichiarazione di voto contrario.

Sull'emendamento 1.231 si dichiarano contrari sia il relatore MORANDO che il ministro BINDI, mentre il senatore GUBERT motiva il suo voto favorevole. L'emendamento non risulta accolto.

Il relatore MORANDO e il ministro BINDI si dichiarano contrari anche all'emendamento 1.14, che secondo la loro valutazione rende meno efficace la disposizione in questione.

Il senatore MONTELEONE preannuncia il suo voto favorevole, ritenendo che per gli ospedali di minori dimensioni sia necessaria una valutazione articolata e commisurata alle realtà locali. L'emendamento viene poi respinto.

Quanto all'emendamento 1.173 si dichiarano contrari sia il relatore MORANDO che il ministro BINDI.

Il senatore TOMASSINI espone le ragioni del suo voto favorevole, sostenendo che la disposizione in esame, se non opportunamente modificata, può risultare lesiva dell'autonomia regionale e inadeguata a corrispondere alle situazioni di emergenza. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Il relatore MORANDO e il ministro BINDI si pronunciano in senso contrario sull'emendamento 1.228.

Il senatore GUBERT motiva il suo voto favorevole, sottolineando che l'emendamento è rivolto ad attenuare un criterio eccessivamente rigido, anche per assicurare la parità di trattamento tra i cittadini. L'emendamento viene respinto dalle Commissioni.

Il relatore MORANDO, concorde il ministro BINDI, esprime parere negativo sull'emendamento 1.99, che a suo avviso irrigidisce impropriamente il meccanismo di cui si tratta. L'emendamento viene poi respinto.

Viene respinto anche l'emendamento 1.100 sul quale si sono pronunciati negativamente sia il relatore MORANDO che il Ministro della sanità.

Quanto all'emendamento 1.18, il relatore MORANDO si dichiara disponibile ad accoglierlo, purchè non vi sia il riferimento al trapianto di tessuti, che può determinare inconvenienti organizzativi e funzionali nelle strutture chirurgiche. Il ministro BINDI si pronuncia in senso conforme.

Il senatore MONTELEONE, aggiunta la propria firma all'emendamento, ne riformula il testo come richiesto dal relatore: l'emendamento viene poi accolto.

Il ministro BINDI, quindi, illustra l'emendamento 1.550, che prevede una deroga necessaria per rendere efficaci gli interventi di razionalizzazione contenuti nell'articolo 1. Il relatore MORANDO si dichiara favorevole. Il senatore MORO prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento, che a suo avviso deve essere valutato in esito alle determinazioni sull'articolo 5, comma 8, al quale si riferisce. Secondo il senatore D'ALÌ, dall'emendamento potrebbero derivare aggravii finanziari. Il rela-

tore MORANDO considera piuttosto riduttivo l'effetto sulla spesa per il personale. Concorde il ministro BINDI. Il senatore VEGAS insiste nel possibile effetto oneroso dell'emendamento. Il sottosegretario BETTONI BRANDANI motiva la proposta in ragione della peculiarità delle aziende sanitarie, nelle quali il parametro dei carichi di lavoro risulta inadeguato: in ogni caso, lo scopo dell'emendamento è quello di assicurare una riduzione di organico. Il relatore MORANDO prospetta una riformulazione dell'emendamento, che postula la riduzione dell'organico. Il ministro BINDI si risolve in tal senso e presenta un testo che tiene conto di tale indicazione. Il senatore TOMASSINI esprime il suo dissenso da un criterio astratto, che inoltre esclude le scelte dei responsabili della gestione e non tiene conto delle situazioni locali. Anche il senatore MONTELEONE dichiara la sua opposizione all'emendamento, che successivamente viene accolto dalle Commissioni.

Sull'emendamento 1.224, si pronunciano negativamente sia il relatore MORANDO che il ministro BINDI.

Il senatore GUBERT annuncia il suo voto favorevole, considerando utile la modifica, per assicurare una più razionale allocazione delle risorse. L'emendamento viene respinto.

Parimenti respinti, con separate votazioni, sono gli emendamenti 1.113, 1.55, 1.112, 1.58 e 1.111 (di contenuto identico), 1.60 e 1.110 (di contenuto identico), 1.61, 1.53, 1.153 e 1.109 (di contenuto identico), 1.62 e 1.108 (di contenuto identico), 1.63 e 1.107 (di contenuto identico), 1.64 e 1.106 (di contenuto identico), sui quali sia il relatore MORANDO che il ministro BINDI hanno preventivamente espresso il loro avviso contrario.

Quanto all'emendamento 1.227, al quale si dichiarano contrari sia il relatore MORANDO che il ministro BINDI, il senatore GUBERT ne sottolinea la maggiore flessibilità rispetto alla disposizione che si propone di modificare, mentre il senatore CARELLA precisa l'ambito di applicazione della stessa disposizione.

Il senatore TOMASSINI, ritenendo che l'emendamento potrebbe attenuare la rigidità del sistema, annuncia il suo voto favorevole. Del pari favorevole è la dichiarazione di voto del senatore MONTELEONE.

L'emendamento viene poi respinto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

16ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono il ministro per la sanità Bindi e i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e Giarda e per le finanze Vigevani e Marongiu.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore, senatore MORANDO ribadisce in primo luogo il proprio parere contrario sull'emendamento 1.127 con una motivazione diversa - ciò di cui si scusa - rispetto a quella fornita nella seduta antimeridiana, che si basava su una interpretazione non corretta della norma. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.148.

Annuncia il proprio parere contrario sull'emendamento anche il ministro BINDI.

Annunciando il voto favorevole dei loro gruppi dichiarano di aggiungere la firma a tale emendamento i senatori MONTELEONE, GUBERT e TOMASSINI.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.127 e 1.148 risultano respinti. Il Presidente dichiara quindi, precluso l'emendamento 1.65.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo risultano respinti gli emendamenti 1.24 e 1.22 sui quali avevano annunciato il proprio voto favorevole i senatori GUBERT e CASTELLANI e il proprio voto contrario il senatore CARELLA.

Sull'emendamento 1.176 esprimono parere contrario sia il relatore che il rappresentante del Governo.

Il senatore TOMASSINI annuncia invece il proprio voto favorevole, ribadendo le motivazioni dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.176 risulta respinto.

Sull'emendamento 1.8 il relatore MORANDO si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il ministro BINDI dichiara di poter esprimere parere favorevole sull'emendamento purchè il termine del 30 aprile 1997 sia sostituito da quello del 30 giugno 1997.

Il senatore LAVAGNINI, primo firmatario dell'emendamento, si dichiara favorevole ad accogliere la proposta del ministro Bindi.

Sull'emendamento nel testo modificato annunciano il proprio voto contrario sia il senatore GUBERT che il senatore TOMASSINI.

Posto ai voti l'emendamento 1.8 nel testo modificato risulta accolto.

Sugli emendamenti 1.66 e 1.120, di identico contenuto, esprimono parere contrario sia il relatore che il rappresentante del Governo.

Posti congiuntamente ai voti risultano respinti.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.119 e 1.67 di identico contenuto.

Posti congiuntamente ai voti i due emendamenti sono respinti.

Il relatore MORANDO ed il ministro BINDI esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.118 e 1.68 di analogo contenuto.

Posti congiuntamente ai voti i due emendamenti risultano respinti.

Gli emendamenti 1.117 e 1.116, posti separatamente ai voti, sono respinti con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BINDI.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.115, 1.169 e 1.129.

Sull'emendamento 1.72 il relatore MORANDO esprime parere contrario. Dello stesso avviso si dichiara il ministro BINDI.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.72 e 1.138, in quanto di identico contenuto, risultano respinti.

Il relatore MORANDO ed il ministro BINDI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.137, 1.136, 1.135 e 1.134.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti sono respinti.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 1.133, in quanto di natura meramente ostruzionistica.

Il ministro BINDI annuncia a sua volta il parere contrario del Governo.

Esprime il proprio voto favorevole sull'emendamento il senatore MORO.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il senatore MANARA ritira l'emendamento 1.132.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.130, 1.81, 1.128 e 1.126.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti sono respinti.

Il senatore MANARA ritira l'emendamento 1.124.

Sull'emendamento 1.125 interviene il senatore MANARA per fornire alcuni chiarimenti al senatore Gubert.

Esprimono parere contrario sull'emendamento il relatore ed il rappresentante del Governo.

Posto ai voti l'emendamento 1.125 è respinto.

Il relatore MORANDO ed il ministro BINDI esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.123 e 1.122.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti sono respinti.

Il senatore MANARA ritira l'emendamento 1.121.

Il senatore TOMASSINI riguardo all'emendamento 1.177 ribadisce il proprio voto favorevole.

Sull'emendamento esprimono parere contrario tanto il relatore MORANDO quanto il ministro BINDI.

Posto ai voti, risulta respinto.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 1.180.

Annuncia il proprio voto favorevole il senatore TOMASSINI.

Posto ai voti l'emendamento risulta respinto.

La senatrice CASTELLANI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.178.

Sull'emendamento in questione esprimono parere contrario tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo.

Annuncia il proprio voto favorevole il senatore TOMASSINI.

Posto ai voti l'emendamento risulta respinto.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 1.28 ribadendo che gli emendamenti di natura ostruzionistica, a prescindere dal merito, e dato che il Senato sta esaminando il provvedimento in seconda lettura, avranno il suo parere contrario.

Il ministro BINDI, ribadendo le ragioni della norma contenuta nel testo del disegno di legge in titolo, dichiara il suo parere contrario sull'emendamento.

Annuncia il proprio voto favorevole il senatore TOMASSINI.

Posto ai voti l'emendamento 1.28 è respinto.

Il senatore IULIANO ritira l'emendamento 1.11.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 1.183.

Annunciano invece il proprio voto favorevole i senatori TOMASSINI e GUBERT.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Con il voto favorevole del senatore TOMASSINI ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.184, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.29 il relatore MORANDO dichiara di rimettersi alle valutazioni del rappresentante del Governo il quale esprime parere contrario.

Dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento in questione i senatori MANARA, TOMASSINI, GUBERT e TAROLLI.

Annunciano il proprio voto favorevole sull'emendamento i senatori TOMASSINI e CASTELLANI.

Posto ai voti l'emendamento 1.29 è respinto. Il Presidente dichiara quindi preclusa la votazione dell'emendamento 1.220 di analogo contenuto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 1.215.

Sull'emendamento 1.159, esprimono parere contrario sia il relatore MORANDO che il ministro BINDI.

Annunciano il voto favorevole della loro parte politica i senatori TOMASSINI e CASTELLANI.

Posto ai voti l'emendamento 1.159 è respinto.

Sono poi respinti, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.157, 1.158, 1.186 e 1.207.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 1.161. Dello stesso avviso si dichiara il ministro BINDI.

Interviene quindi il senatore TOMASSINI per annunciare il voto favorevole sull'emendamento del suo Gruppo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ribadisce la contrarietà del Governo in quanto ritiene inammissibile che sia il contribuente a scegliere il regime fiscale che preferisce; la norma peraltro creerebbe notevoli difficoltà anche sul piano previdenziale.

Intervenendo per annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento il senatore D'ALÌ sottolinea come la norma contenuta nel disegno di legge in esame, che l'emendamento 1.161 intende modificare, sia aberrante proprio dal punto di vista fiscale. Ritiene pertanto che la questione dovrebbe essere esaminata con maggiore ponderazione.

Si dichiara invece contrario all'emendamento il senatore CARELLA.

Intervengono quindi per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori MONTELEONE, MANARA e GUBERT, che sottolinea peraltro i dubbi profili di costituzionalità della norma.

Posto ai voti l'emendamento 1.161 è respinto.

Il senatore IULIANO ritira l'emendamento 1.10.

Il relatore MORANDO ed il ministro BINDI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.212 che, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.30 il relatore, senatore MORANDO, esprime parere contrario.

Dello stesso avviso si dichiara il ministro BINDI, la quale ricorda innanzitutto il contenuto del comma 14 dell'articolo e fa presente che la questione sarà attentamente considerata in fase attuativa.

Annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento il senatore TOMASSINI.

Interviene quindi il senatore MONTELEONE che, annunciando il proprio voto favorevole, chiede al Ministro una maggiore riflessione sulla questione posta dall'emendamento e sottolinea la necessità che un argomento come quello in esame sia esaminato al di fuori dell'approvazione della manovra economica.

Posto ai voti l'emendamento 1.30 è respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.31, 1.208 e 1.222, sono respinti.

Il relatore MORANDO ed il ministro BINDI esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 1.187.

Annunciano di aggiungere la propria firma a tale emendamento i senatori MONTELEONE, MANARA, MORO e CASTELLANI.

Annunciano il proprio voto favorevole sull'emendamento i senatore D'ALÌ e MONTELEONE e contrario il senatore CARELLA.

Posto ai voti l'emendamento 1.187 è respinto.

Sull'emendamento 1.188 esprimono parere contrario sia il relatore che il rappresentante del Governo.

Annunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento in questione, il senatore D'ALÌ fa notare come sia incongruo porre un termine ai medici per l'opzione e non porre alcun termine alle strutture sanitarie per mettere in grado i medici di esercitare al loro interno la libera professione.

Annuncia il proprio voto favorevole, dichiarando di apporre la propria firma all'emendamento, il senatore GUBERT.

La senatrice CASTELLANI, dopo aver annunciato a sua volta il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.188, fa notare come la norma del collegato possa creare situazioni anomale e difficili da gestire.

Il ministro BINDI sottolinea che il Ministero potrà intervenire con proprio decreto che eviterà le situazioni a cui si riferisce la senatrice Castellani.

Posto ai voti, l'emendamento 1.188 è respinto.

Sull'emendamento 1.189 esprimono parere contrario tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo.

Il senatore GUBERT, annunciando il proprio voto favorevole, dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento. Dichiara quindi il proprio voto favorevole il senatore TOMASSINI.

Posto ai voti l'emendamento 1.189 è quindi respinto.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 1.190.

Interviene quindi il senatore AZZOLLINI, il quale, annunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento, sottolinea come la contrarietà del Governo e della maggioranza alle proposte emendative dell'opposizione sia del tutto pregiudiziale.

Il ministro BINDI ritiene di poter accogliere l'emendamento a condizione che la data del 30 giugno 1997 sia sostituita dalla data del 31 marzo 1997. Sulla proposta del Ministro esprime il proprio parere favorevole il relatore.

Sulla proposta del Ministro e sugli effetti che essa può recare, relativamente alla parte delle entrate, si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori TOMASSINI (che dichiara di accettare la proposta), D'ALÌ, VEGAS, GUBERT, MONTELEONE e il sottosegretario CAVAZZUTI.

Posto ai voti, nel testo modificato proposto dal Ministro, l'emendamento è approvato.

Il Presidente dichiara quindi preclusa la votazione dell'emendamento 1.32.

La senatrice CASTELLANI ritira l'emendamento 1.47.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo è quindi respinto l'emendamento 1.33.

Sull'emendamento 1.226 esprime parere contrario il relatore MORANDO. Dello stesso avviso si dichiara il ministro BINDI, la quale fa presente che per i medici universitari l'opzione generalmente è il tempo pieno.

Posto ai voti l'emendamento 1.226 è quindi respinto.

Sull'emendamento 1.192 esprimono parere contrario tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo.

La senatrice CASTELLANI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento ed annuncia il proprio voto favorevole.

Esprime il proprio voto favorevole il senatore TOMASSINI.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo ed il voto favorevole dei senatori TOMASSINI e MANARA, posto ai voti è poi respinto l'emendamento 1.193.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.194 e 1.34.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti sono respinti.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 1.164 nuovo testo, in quanto ritiene che la copertura finanziaria possa essere utilizzata in modo più convincente.

Esprime quindi il proprio parere contrario anche il ministro BINDI.

Il senatore GUBERT, dichiarando di aggiungere la propria firma all'emendamento in questione, annuncia il proprio voto favorevole, in quanto volto a modificare una norma profondamente iniqua.

Annunciano quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento i senatori TOMASSINI e MANARA che sottolineano la dubbia costituzionalità della norma contenuta nel comma 12 dell'articolo 1.

I senatori CASTELLANI e MUNGARI, dopo aver dichiarato di aggiungere la firma all'emendamento in questione dichiarano il loro voto favorevole sull'emendamento per le ragioni ricordate dai senatori Tomassini e Manara.

Posto ai voti l'emendamento 1.164 nuovo testo è respinto.

Sull'emendamento 1.200 interviene il senatore D'ALÌ che, dopo aver annunciato il proprio voto favorevole, fa presente come la norma che si vuole modificare sia fuori da ogni logica ordinamentale e si chiede dove siano le forze della maggioranza che sostengono di avere a cuore le sorti dei lavoratori autonomi.

Annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento il senatore GUBERT.

Interviene quindi il ministro BINDI che sottolinea come le argomentazioni delle opposizioni siano oscillanti e contraddittorie in quanto in alcuni casi si chiede un rispetto assoluto dell'autonomia e della libertà contrattuale e in altri casi si sostengono ragioni esattamente opposte. Sulla scorta di questa osservazione ritiene di poter esprimere parere favorevole sull'emendamento.

IL relatore MORANDO si rimette alle valutazioni della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.200 è quindi accolto.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.154, posto ai voti, è respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BINDI e con il voto favorevole del senatore TOMASSINI gli emendamenti 1.201, 1.203 e 1.202, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il ministro BINDI illustra quindi brevemente l'emendamento 1.500 presentato dal Governo.

Esprime parere favorevole sull'emendamento il relatore MORANDO.

Annuncia il voto contrario del suo Gruppo il senatore TOMASSINI.

Posto ai voti l'emendamento 1.500 è accolto.

Sull'emendamento 1.3 il relatore MORANDO ritiene di potersi esprimere favorevolmente se i presentatori saranno disponibili a sopprimere le parole «e le relative sanzioni».

Dello stesso avviso si dichiara il ministro BINDI.

Il senatore CARELLA dichiara di accogliere la modifica proposta dal relatore.

Posto ai voti l'emendamento 1.3 nel testo modificato è accolto.

Il Presidente dichiara assorbito l'emendamento 1.213.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti 1.36 e 1.221, posti separatamente ai voti sono respinti.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo ed il voto favorevole del senatore MANARA, l'emendamento 1.150, posto ai voti, è respinto.

La senatrice CASTELLANI ritira l'emendamento 1.39.

Sull'emendamento 1.230 esprimono parere contrario il relatore MORANDO ed il ministro BINDI.

Intervengono per dichiarare il loro voto favorevole i senatori GUBERT e D'ALÌ.

Il Ministro BINDI fa quindi presente che la ragione della scelta fatta dal Governo con il comma 19 è quella di venire incontro sia alla possibilità dei medici di poter esercitare l'attività professionale intramuraria sia al Servizio sanitario nazionale di poter trarre vantaggio da tale attività.

Posto ai voti l'emendamento 1.230 è respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del Ministro BINDI, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 1.41.

Il senatore TOMASSINI illustra nuovamente il contenuto dell'emendamento 1.170, sottolineando che si tratta di una specificazione tecnica migliorativa del testo.

Data la precisazione del presentatore dell'emendamento il cui intento non si discosta da quello voluto dal Governo, il Ministro BINDI esprime parere favorevole sull'emendamento.

Dello stesso avviso si dichiara quindi il relatore MORANDO.

La senatrice CASTELLANI, dopo aver annunciato il proprio voto favorevole sull'emendamento, dichiara di aggiungere ad esso la propria firma.

Posto ai voti l'emendamento 1.170 è accolto.

Sull'emendamento 1.42 il relatore MORANDO dichiara di rimettersi alle valutazioni del Ministro, data la complessità tecnica della norma.

Il Ministro BINDI esprime parere contrario in ragione del carattere centralistico dell'emendamento proposto.

Il senatore MONTELEONE annuncia il proprio voto favorevole. Dello stesso avviso si dichiara il senatore TOMASSINI che aggiunge la propria firma all'emendamento.

Posto ai voti l'emendamento 1.42 è respinto.

Il relatore MORANDO esprime il proprio parere contrario sull'emendamento 1.43.

Dello stesso avviso si dichiara il Ministro BINDI.

Il senatore MONTELEONE annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Posto ai voti l'emendamento 1.43 è respinto.

Il senatore TOMASSINI ritira l'emendamento 1.204.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BINDI, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 1.96.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore MORANDO, il ministro BINDI esprime parere contrario sull'emendamento 1.44, rilevando che le strutture private che chiedono di essere accreditate, dovendo garantire lo stesso livello di servizi di quelle pubbliche, non possono non dotarsi di proprio personale, qualificato a tali fini.

Posto ai voti, è quindi respinto tale emendamento, di contenuto identico all'emendamento 1.165.

Sull'emendamento 1.400, il RELATORE si rimette al parere del Governo, ritenendo che esso vada correlato alle disposizioni in materia previdenziale contenute in altra parte del disegno di legge.

Il ministro BINDI ribadisce che le strutture private che chiedono di essere accreditate devono garantire gli stessi livelli di sicurezza e di affidabilità offerti nelle strutture pubbliche. Per cui, in linea di massima, si dichiara favorevole allo spirito dell'emendamento.

Il senatore IULIANO giudica limitativo del mercato l'emendamento in esame, mentre il senatore VENTUCCI si dichiara contrario ad esso. Si dichiara inoltre contrario a tale emendamento anche il senatore GUBERT.

Dopo un intervento del senatore VEGAS, il quale non ritiene appropriato l'emendamento - che peraltro affronta una questione rilevante - si esprimono a favore, aggiungendo la propria firma all'emendamento i senatori BONAVIDA e MARINO.

Dopo un intervento del senatore CARELLA, il quale sottolinea che i livelli di professionalità di chi lavora nelle strutture private accreditate devono essere uguali a quelli di coloro che operano nelle strutture pubbliche, il presidente COVIELLO invita i presentatori a ritirare l'emendamento.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BINDI, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 1.167.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BINDI, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore TOMASSINI, la Commissione respinge l'emendamento 1.45, di identico contenuto all'emendamento 1.166.

Sull'emendamento 1.235 il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo, mentre il ministro BINDI esprime un parere contrario. Il senatore TAROLLI ritira quindi l'emendamento 1.235.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BINDI, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 1.236.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che il senatore GUBERT ha illustrato gli emendamenti 2.16, 2.15 e 2.17 il senatore MONTELEONE e la senatrice CASTELLANI illustrano rispettivamente gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il senatore GUBERT aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1 e illustra tale emendamento, al quale aggiungono la propria firma i senatori DONDEYNAZ e TONIOLLI.

Il senatore D'ALÌ aggiunge la propria firma ed illustra l'emendamento 2.10, finalizzato a rendere esplicita la connessione tra le penalizzazioni e le inadempienze.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.7.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 2.2.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del Ministro BINDI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 2.16.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO e del Ministro BINDI, posto ai voti viene approvato l'emendamento 2.15.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del Ministro BINDI, posti ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il relatore MORANDO, a proposito dell'emendamento 2.1 rileva che le province di Trento e Bolzano godono di una sostanziale autosufficienza rispetto alle risorse finanziarie da destinare alla spesa sanitaria.

Il Ministro BINDI esprime parere contrario sull'emendamento 2.1, giudicando improprio eliminare dal disposto del comma 3 le province di Trento e Bolzano.

Si esprimono a favore dell'emendamento i senatori GUBERT, DONDEYNAZ e CADDEO.

Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, il senatore GUBERT ritira l'emendamento 2.1.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO, dopo che il Ministro BINDI si è rimesso alla Commissione, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 2.10.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del Ministro BINDI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 2.8.

Il senatore DONDEYNAZ, dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 2.2, sostanzialmente analogo all'emendamento 2.1, lo ritira.

Dopo che il relatore MORANDO si è rimesso al parere del Governo e il Ministro BINDI ha espresso parere contrario, il senatore GUBERT ritira l'emendamento 2.17.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore MORANDO, e l'invito del Ministro BINDI a ritirare l'emendamento 2.9, il

senatore TOMASSINI raccomanda l'approvazione di tale emendamento. Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 2.9.

Dopo che il relatore MORANDO si è rimesso al Governo sull'emendamento 2.7, il Ministro BINDI esprime parere contrario.

Il senatore TOMASSINI insiste per la votazione dell'emendamento 2.7 che, posto ai voti, viene respinto.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore MORO ritira gli emendamenti 3.77, 3.76, 3.75, 3.74, 3.73, 3.72, 3.71, 3.70, 3.69, 3.68, 3.81, 3.82, 3.99, 3.100, 3.105, 3.101, 3.102, 3.106, 3.103 e dà per illustrati i rimanenti emendamenti di cui è primo firmatario.

Il senatore IULIANO ritira l'emendamento 3.2 e illustra l'emendamento 3.1.

Il senatore RONCONI illustra l'emendamento 3.124.

Il senatore MANARA ritira gli emendamenti 3.57, 3.56, 3.55, 3.52, 3.130, 3.53 e rinuncia invece ad illustrare gli emendamenti 3.116, 3.37, 3.36, 3.35, 3.34, 3.33, 3.32, 3.31, 3.30, 3.29, 3.28, 3.27, 3.26, 3.58, 3.54, 3.131, 3.129; illustra infine l'emendamento 3.122.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 3.125.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 3.12, di analogo contenuto all'emendamento 3.150.

Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.133, 3.7 e 3.4.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 3.19, 3.18, 3.15, 3.20, 3.21, 3.23, 3.22 e 3.24.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLE SEDUTE DI DOMANI, SABATO 30 NOVEMBRE

Il Presidente COVIELLO avverte che la seduta antimeridiana di domani inizierà alle ore 9,30, mentre quella pomeridiana alle ore 15.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1704**Art. 1.**

Sopprimere il comma 1.

1.13 BATTAGLIA, MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 1, sostituire le parole da: «o delle unità sanitarie locali interessate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, valutato l'andamento dei raggruppamenti omogenei di diagnosi per l'anno 1996 in misura di una valutazione consuntiva la cui liceità dovrà essere valutata dall'organismo regionale competente. Le Regioni che superano le dotazioni generali di posti letto per numero di abitanti subiscono una decurtazione di trasferimenti erariali per ogni posto letto in esubero pari a lire 10.000.000 per posto letto. Le Regioni ridetermineranno le dotazioni organiche fatto salvo il principio della mobilità e dei diritti acquisiti. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale».

1.172 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «interessate provvedono», aggiungere le seguenti: «, non oltre il 30 giugno 1997,».

1.7 LAVAGNINI, ZILIO, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle singole unità operative ospedaliere» con le seguenti: «nelle aziende sanitarie ospedaliere ASL».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e sostituire le parole: «un punto» con le seguenti: «5 punti».

1.231 GUBERT

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ultimo triennio» con le seguenti: «nell'ultimo quinquennio».

1.14 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE

Al comma 1, sostituire le parole da: «che nell'ultimo triennio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, valutato l'andamento dei raggruppamenti omogenei di diagnosi per l'anno 1996 in misura di una valutazione consuntiva la cui liceità dovrà essere valutata dall'organismo regionale competente. Le regioni che superano le dotazioni generali di posti letto per numero di abitanti sono tenute al versamento del ticket al Servizio sanitario nazionale per ogni posto letto in esubero pari a lire 10.000.000».

1.173 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «65 per cento».

1.49 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «65 per cento».

1.102 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «68 per cento».

1.50 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «68 per cento».

1.101 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, nel primo periodo sostituire la parola: «al 75 per cento» con le parole: «al 70 per cento».

1.15 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MARTELLI, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BATTAGLIA, TURINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

1.51

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «al 75 per cento» con le seguenti: «al 70 per cento».

1.48

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e le parole: «un punto» con le seguenti: «5 punti».

1.228

GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

1.98

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «73 per cento».

1.97

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «78 per cento».

1.99

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

1.100

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fatta eccezione per» inserire le seguenti: «emergenza-urgenza».

1.175

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 1, dopo le parole: «fatta eccezione per» inserire le seguenti: «le strutture con annesse».

1.16 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE

Al comma 1, dopo le parole: «fatta eccezione» inserire le seguenti: «per le Aziende sanitarie locali che non hanno ancora raggiunto il numero di posti letto standard per mille abitanti previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

1.17 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «trapianto di organi» inserire le seguenti: «e di midollo osseo».

1.18 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE

Al comma 1, dopo le parole: «nonchè le unità spinali,» inserire le seguenti: «i punti nascita e le neonatologie e le unità coronariche,».

1.174 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «unità spinali» le parole: «e i reparti di emergenza-urgenza».

1.19 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, BATTAGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in misura tale da» con la seguente: «per».

1.52 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «dotazioni organiche», aggiungere le seguenti: «anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 5».

1.550 IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «le dotazioni organiche» aggiungere le seguenti: «utilizzando l'eventuale eccedenza di personale per quelle unità operative già carenti».

1.224

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «assunzioni di personale» inserire le seguenti: «ad eccezione delle Aziende sanitarie locali che devono adeguare il numero di posti letto e in base a ciò anche il personale».

1.20

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE

L'ultimo periodo del comma 1, è soppresso.

1.152

TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «n. 549» aggiungere le seguenti: «aumentando i residenti di una quota di residenti equivalenti calcolati sulla base delle presenze temporanee con particolare riguardo a quelle turistiche».

1.223

GUBERT, ZANOLETTI

Al comma 1, nel terzo periodo dopo le parole: «n. 549» aggiungere le seguenti parole: «aumentando i residenti di una quota di residenti equivalenti calcolati sulla base delle presenze temporanee con particolare riguardo a quelle turistiche».

1.229

GUBERT

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

1.54

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

1.113

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «85 per cento».

1.55

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

1.56

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

1.112

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

1.57

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

1.58

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

1.111

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «65 per cento».

1.59

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

1.60

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

1.110

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

1.61

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «non sia inferiore al 20 per cento» con le seguenti: «non sia inferiore al 50 per cento».

1.53

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «non sia inferiore al 20 per cento» con le seguenti: «non sia inferiore al 50 per cento».

1.153

TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI

In fine al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

1.109

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

1.62

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

1.108

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

1.63

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

1.107

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

1.64

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

1.106

TIRELLI, MANARA

In fine al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «19 per cento».

1.103

TIRELLI, MANARA

In fine al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «19 per cento».

1.105

TIRELLI, MANARA

In fine al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «18 per cento».

1.104

TIRELLI, MANARA

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «da distribuire nel complesso di propri presidi ospedalieri».

1.227

GUBERT

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988, la pienezza di tali dotazioni organiche riferite a quelle unità ospedaliere che a tutto il 31 dicembre 1996 operano in carenza di organico».

1.149

TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI

I risparmi di spesa realizzati con l'applicazione del comma 1 dell'articolo 1, dovranno essere utilizzati ai fini previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

1.23 CASTELLANI Carla, MARTELLI, CAMPUS, MONTELEONE, COZZOLINO, BATTAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I direttori delle aziende ospedaliere e delle Unità sanitarie locali responsabili di presidi ospedalieri provvedono, entro un anno, alla trasformazione del 10 per cento dei posti letto di soggiorno in regime alberghiero per gli assistiti che, pur necessitando di sorveglianza, non necessitano di terapie per acuti».

1.148 MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI, MONTELEONE, GUBERT, TOMASSINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I direttori delle aziende ospedaliere e delle unità sanitarie locali responsabili di presidi ospedalieri provvedono, entro un anno alla trasformazione del 10 per cento dei posti letto di soggiorno in regime alberghiero per gli assistiti che, pur necessitando di sorveglianza, non necessitano di terapie per acuti».

1.65 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 2.

1.24 MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, BONATESTA, BATTAGLIA, COZZOLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «una quota», con le parole: «l'intera quota».

1.22 CAMPUS, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO, MULAS, BATTAGLIA

Al comma 3, aggiungere, dopo le parole: «all'assistenza domiciliare medicalmente assistita» le seguenti: «anche mediante l'istituzione di unità per le cure palliative a favore dei portatori di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale, di cui al comma 2».

1.12 BRUNI, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; a questo fine viene utilizzato il personale eventualmente in sovrannumero».

1.218

RONCONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività vanno demandate alle regioni con la raccomandazione di impegnare prioritariamente i medici di medicina generale».

1.176

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 4, dopo le parole: «le regioni», aggiungere le seguenti: «, entro il 30 giugno 1997,».

1.8

LAVAGNINI, ZILIO, MONTAGNINO

Al comma 4, sostituire le parole da: «fino» a: «dalla normativa vigente» con le seguenti: «a seconda delle necessità previste dal Piano sanitario regionale o delle necessità delle Aziende ospedaliere e/o Aziende sanitarie locali».

1.155

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, TOMASSINI, LAURIA Baldassare, DE ANNA, RONCONI, TAROLLI

Al comma 4, dopo le parole: «n. 249 del 22 ottobre 1992» sopprimere le parole da: «fino» a: «dalla normativa vigente» e sostituirle con le seguenti: «a seconda delle necessità previste dal Piano sanitario regionale o dalle necessità delle Aziende ospedaliere o Aziende sanitarie locali».

1.25

MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BATTAGLIA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

1.66

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «non inferiore al 10 per cento» con le seguenti: «non inferiori al 16 per cento».

1.120

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, sostituire le parole: «non inferiore al 10 per cento» con le seguenti: «non inferiori al 15 per cento».

1.119

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

1.67

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «non inferiore al 10 per cento» con le seguenti: «non inferiori al 14 per cento».

1.118

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «14 per cento».

1.68

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «non inferiore al 10 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 13 per cento».

1.117

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «13 per cento».

1.69

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «non inferiore al 10 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 12 per cento».

1.116

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».

1.70

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «non inferiore al 10 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 11 per cento».

1.115

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».

1.71

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «non inferiore al 10 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 9 per cento».

1.114

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome possono in alternativa disporre una riduzione dello standard dei posti letto per mille abitanti, di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, a 5 posti letto per mille abitanti di cui 0,8 per riabilitazione e lungodegenza con la esclusione dei posti letto per l'esercizio della libera professione intramuraria attivabili, comunque, entro un limite massimo di 0,3 posti letto per mille abitanti».

1.169

LAURO, TOMASSINI

L'ultimo periodo del comma 4, è sostituito dal seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 2 per cento».

1.129

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle regioni inadempienti, fino a quando perdura l'inadempienza, si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 6 per cento».

1.72

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

L'ultimo periodo del comma 4, è sostituito dal seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 6 per cento».

1.138

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 5,5 per cento».

1.73

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

L'ultimo periodo del comma 4, è sostituito dal seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 5,5 per cento».

1.137

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 5 per cento».

1.74

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

L'ultimo periodo del comma 4, è sostituito dal seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 5 per cento».

1.136

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 4,5 per cento».

1.75

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

L'ultimo periodo del comma 4, è sostituito dal seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 4,5 per cento».

1.135

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 4 per cento».

1.76

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

L'ultimo periodo del comma 4, è sostituito dal seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 4 per cento».

1.134

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 3,5 per cento».

1.77

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

L'ultimo periodo del comma 4, è sostituito dal seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 3,5 per cento».

1.133

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 3 per cento».

1.78

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

L'ultimo periodo del comma 4, è sostituito dal seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 3 per cento».

1.132

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 2,5 per cento».

1.80

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

L'ultimo periodo del comma 4, è sostituito dal seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 2,5 per cento».

1.130

TIRELLI, MANARA

L'ultimo periodo del comma 4, è sostituito dal seguente: «Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 1,9 per cento».

1.131

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una maggiorazione del 5 per cento».

1.81

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «con una maggiorazione del 5 per cento».

1.128

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una maggiorazione del 3,5 per cento».

1.82

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «con una maggiorazione del 3,5 per cento».

1.127

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una maggiorazione del 3 per cento».

1.83

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una maggiorazione del 3 per cento».

1.126

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una maggiorazione del 2,5 per cento».

1.84

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «con una maggiorazione del 2,5 per cento».

1.124

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una maggiorazione del 2 per cento».

1.85

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «con una maggiorazione del 2 per cento».

1.125

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una maggiorazione dell'1,5 per cento».

1.89

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «con una maggiorazione del 1,5 per cento».

1.123

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una maggiorazione dell'1 per cento».

1.86

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una maggiorazione dell'1 per cento».

1.122

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una maggiorazione del 0,5 per cento».

1.87

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una maggiorazione dello 0,5 per cento».

1.121

TIRELLI, MANARA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dalla vendita di beni immobiliari e/o strumentali della azienda sanitaria locale e degli ospedali non utilizzati o alienati, saranno prioritariamente devoluti alla ricerca sulle patologie dell'anziano e delle tossicodipendenze».

1.177

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Sostituire i commi 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19 con i seguenti:

«5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'esercizio della libera professione intramuraria è di esclusiva opzione da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie private accreditate. Il divieto di esercizio della professione in strutture private viene meno se la stessa viene esercitata in unità sanitarie locali diverse da quella presso la quale si ha rapporto di dipendenza. In ogni caso è consentito esercitare la libera professione extramuraria per specialità diverse da quella per cui il sanitario riveste una posizione funzionale, ed in particolare nei casi di richiesta di consulenza di personale dipendente dalle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere formulata da strutture private o accreditate fatta pervenire alle direzioni.

7. Per il personale indicato ai commi 5 e 6 l'attività libero professionale intramuraria si svolge con le stesse modalità fiscali dell'attività extramuraria.

8. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano, d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l'attività libero professionale intramuraria. Provvedono altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologie delle strutture attivate nonchè il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in tali strutture. È obbligatorio e vincolante per tale attivazione ed organizzazione nonchè per la comunicazione alle regioni il parere del consiglio dei sanitari. I direttori generali dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attività libero professionale intramuraria. Tali istituti possono essere attivati solo dopo che è stato costituito il consiglio dei sanitari e con il parere obbligatorio e vincolante di questo.

10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e attivata ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche secondo le modalità transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente legge e previa la verifica ed il parere vincolante e obbligatorio del consiglio dei sanitari, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 30 settembre 1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria o extramuraria. I dipendenti che non avessero comunicato la loro opzione, al momento in cui intendessero esercitare la libera professione intramuraria ed extramuraria potranno farne richiesta. L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo annuale.

11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto di esercitare la libera professione extramuraria fino alla data in cui l'unità sanitaria locale non risulti avere attivato le strutture per la libera professione a norma dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

14. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria nonché sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.

15. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8 e 11, tenuto conto delle risultanze di quanto previsto al comma 14.

17. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, il cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché di una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche mediante l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa. Tale mutualità integrativa e/o assicurativa sarà resa detraibile fiscalmente a partire dal 1° gennaio 1998.

19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono entro il 31 dicembre 1997, termine prorogabile di altri dodici mesi, purchè sia stato predisposto un piano attuativo che risulti essere realizzato, documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti».

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'istituto delle incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private e accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, potrà essere attivato solo quando saranno realizzate o individuate le strutture idonee per l'espletamento dell'attività libero-professionale su tutto il territorio nazionale».

1.26 MARTELLI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, BATTAGLIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'istituto delle incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private e accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, potrà essere attivato solo quando saranno realizzate o individuate le strutture idonee per l'espletamento dell'attività libero-professionale su tutto il territorio nazionale».

1.156 MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, TOMASSINI, LAURIA Baldassare, DE ANNA, RONCONI, TAROLLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è compatibile, previa autorizzazione del Direttore generale, con l'esercizio dell'attività libero-professionale presso tutte le strutture sanitarie pubbliche e presso le strutture private non accreditate presso il Sistema sanitario nazionale, presso il domicilio del malato e presso lo studio privato del sanitario o in studi associati».

1.27 MONTELEONE, MARTELLI CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO, MULAS, BATTAGLIA

Al comma 5, sopprimere le parole da: «da riferire anche» fino a: «legge 23 dicembre 1994, n. 724,».

1.180 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI

Al comma 5, dopo le parole: «23 dicembre 1994, n. 724,» sopprimere le parole: «l'opzione per»; e dopo la parola: «intramuraria» inserire le seguenti: «è di esclusiva opzione».

1.178 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI

Al comma 5, al rigo settimo, dopo le parole: «per l'esercizio» inserire la seguente: «effettivo».

1.28 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale».

1.179 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale», inserire le seguenti: «salvo l'attività svolta nel proprio studio professionale».

1.11 BESSO CORDERO, BRUNI, IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, MANIERI

Al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le parole: «presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quelle di appartenenza, o».

1.219 RONCONI, TAROLLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente».

1.225 GUBERT

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «anche parzialmente».

1.181 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «anche parzialmente» con le seguenti: «il divieto di esercizio della professione in strutture private viene meno se la stessa viene esercitata in USL diverse da quella presso la quale si ha rapporto di dipendenza».

1.182 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «anche parzialmente» con le seguenti: «non parzialmente».

1.232 GUBERT

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.183

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 5, sostituire il terzo periodo: «L'ente di appartenenza rilascia ai propri dipendenti un attestato dal quale risulta se lo stesso svolge o meno attività intramurarie».

1.184

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 5 sopprimere nell'ultimo periodo le parole: «anche su iniziativa di chiunque ne abbia interesse».

1.29

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MARTELLI, CAMPUS, BATTAGLIA, MANARA, ROSSI, GUBERT, MORO, TAROLLI

Al comma 5, terzo periodo sopprimere le parole: «anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse»

1.220

RONCONI, TAROLLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le opzioni di cui al precedente comma possono essere in qualsiasi momento revocate».

1.9

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO, MANIERI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'incompatibilità si applica quando l'attività libero professionale intramuraria risulterà attivabile su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il 1997, 1998 e 1999 i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

1.215

RONCONI, ZANOLETTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le norme sull'incompatibilità previste dal presente articolo si attuano solo nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie locali che abbiano attivato i contratti di diritto privato previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Sono quindi applicabili solo per i dipendenti legati da tale contratto. Gli obiettivi da raggiungere previsti dai contratti privati saranno verificati dal Consiglio dei sanitari al fine di verificare se l'eventuale mancato raggiungimento sia dovuto o meno a causa di forza maggiore».

1.206

DE ANNA, TOMASSINI, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Previo accordo con il direttore generale dell'Azienda di provenienza il personale sanitario può espletare consulenze presso istituzioni sanitarie pubbliche e private, rispettando e favorendo gli interessi della medesima azienda di provenienza».

1.157

TOMASSINI, LAURIA Baldassare, DE ANNA, RONCONI, MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, TAROLLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il direttore generale dell'azienda può decidere l'assunzione *part-time* di personale dirigente oppure può autorizzare, in base al successivo articolo 6, su richiesta, il proprio personale allo svolgimento dell'orario di lavoro *part-time*. Le relative retribuzioni vengono demandate alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata».

1.158

RONCONI, MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, TOMASSINI, LAURIA BALDASSARE, DE ANNA, TAROLLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le Aziende sanitarie locali e/o le aziende ospedaliere possono possedere partecipazioni di strutture sanitarie private al fine di consentire ai propri dipendenti di svolgere presso tali strutture quell'attività che dal punto di vista del rapporto di lavoro viene considerata intramuraria».

1.159

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, TOMASSINI, LAURIA Baldassare, DE ANNA, RONCONI, TAROLLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Sull'incompatibilità per il personale dipendente dall'Azienda si esprime il direttore generale su parere del Consiglio dei sanitari, a seconda che il dipendente entri o meno in conflitto con gli interessi dell'Azienda. Nel caso di accertato conflitto di interessi sarà il direttore generale, sentito il Consiglio dei sanitari, a disporre nei confronti del dipendente provvedimenti e sanzioni fino al licenziamento».

1.160 TOMASSINI, LAURIA Baldassare, DE ANNA, RONCONI, MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, TAROLLI

Sopprimere il comma 7.

1.168 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per il personale indicato ai commi 5 e 6, l'attività libero-professionale intramuraria deve essere soggetta al regime fiscale scelto dagli interessati. Ai fini previdenziali l'attività libero-professionale intramuraria dei sanitari non medici è assoggettata al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

1.161 MARTELLI, CASTELLANI, MONTELEONE, RONCONI, TOMASSINI, LAURIA Baldassare, DE ANNA

Al comma 7, sostituire le parole da: «è assimilata» fino alla fine del comma con le seguenti» «si svolge con le stesse modalità fiscali dell'attività extramuraria».

1.185 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 7, dopo le parole: «l'attività libero professionale intramuraria è assimilata, ai fini fiscali», inserire le seguenti: «e a domanda».

1.10 BRUNI, IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO, CORDEIRO, MANIERI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto disposto dai commi 5 e 6 deve intendersi valevole solo per gli ospedali dove il direttore generale ha organizzato e reso operante l'attività *intra-moenia* sia ambulatoriale che degenziale».*

1.88 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini previdenziali l'attività libero-professionale intramuraria dei sanitari non medici è assoggettata al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

1.212

OCCHIPINTI, RIGO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È fatta salva l'attività di consulenza così come prevista dal contratto nazionale di categoria, e nei casi in cui non vi sia un conflitto di interessi con l'attività istituzionale svolta nell'azienda».

1.162RONCONI, MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI, TOMASSINI,
DE ANNA, LAURIA Baldassare, TAROLLI

Al comma 8, dopo le parole: «attività libero-professionale intramuraria», inserire le seguenti: «entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

1.30

CAMPUS, MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, MULAS, BATTAGLIA

Al comma 8, secondo periodo, inserire dopo le parole: 6 «strutture attivate» le parole «il personale paramedico ad esse destinato e l'eventuale ricorso a strutture private in analogia con quanto previsto dalla legge n. 502 del 1992».

1.31

CASTELLANI, MARTELLI, CAMPUS MONTELEONE, BATTAGLIA

Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «È obbligatorio e vincolante per tale attivazione ed organizzazione nonché per la comunicazione alle regioni il parere del Consiglio dei sanitari. Laddove il Consiglio dei sanitari non fosse ancora stato attivato il parere sarà dato da apposita Commissione composta in modo paritetico da non meno di sei sanitari di primo e secondo livello integrati dal direttore sanitario».

1.163

TOMASSINI, LAURIA, DE ANNA, MARTELLI, CASTELLANI, MONTELEONE, RONCONI, TAROLLI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali istituti possono essere attivati solo dopo che è stato costituito il Consiglio dei sanitari e con il parere obbligatorio e vincolante di questo».

1.186

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La congruità delle strutture idonee per lo svolgimento della libera professione intramuraria ed affidate al personale sanitario con contratto di diritto privato deve essere verificata con parere vincolante da parte del Consiglio dei sanitari».

1.207

DE ANNA, TOMASSINI, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La congruità delle strutture idonee per l'esercizio della libera professione intramuraria dovrà avere pari requisiti e caratteristiche sia nelle strutture private che in quelle pubbliche. La mancanza dei requisiti costituisce impedimento assoluto a svolgere attività libero professionali. Le strutture private che posseggono i requisiti previsti per l'esercizio della libera professione hanno diritto all'accreditamento».

1.208

DE ANNA, TOMASSINI, LAURIA Baldassare

Al comma 9, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «debbono».

1.222

RONCONI, ZANOLETTI

Al comma 10, sostituire le parole: «I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata ed attivata, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni», con le seguenti: «I dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata ed attivata, ai sensi dell'articolo 4, commi 10, 11 e 11-bis dello stesso decreto».

1.5

LAVAGNINI, ZILIO, POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «e previa la verifica ed il parere vincolante e obbligatorio del Consiglio dei sanitari».

1.187

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

1.188

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, GUBERT

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1997» con le seguenti: «30 settembre 1997».

1.189 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1997» con le seguenti: «31 marzo 1997».

1.190 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 gennaio 1997» con le seguenti: «entro 3 mesi».

1.32 CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, MARTELLI, BATTAGLIA

Al comma 10, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: «L'attività libero-professionale intramuraria, può essere svolta anche dal personale dipendente sprovvisto di partita IVA. Gli adempimenti fiscali, in questi casi, competono alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, che provvederanno ad esperire tutti gli adempimenti di legge».

1.47 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MARTELLI, CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, BATTAGLIA, TURINI

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1.33 MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, BATTAGLIA

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1.191 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assenza di comunicazioni determina per il dipendente l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria».

1.226 GUBERT, MANARA, MORO

Al comma 10, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «I dipendenti che non avessero comunicato la loro opzione, al momento in cui intendessero esercitare la libera professione intramuraria ed extramuraria potranno farne richiesta».

1.192 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: «di tre anni» con la seguente: «annuale».

1.193 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applicano a tutto il personale di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

1.6 LAVAGNINI, ZILIO, POLIDORO, MONTAGNINO

Sopprimere il comma 11.

1.194 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 11, sostituire le parole da: «sono tenuti a rendere» fino alla fine del comma con le seguenti: «hanno diritto di esercitare la libera professione extramuraria fino alla data in cui l'Unità sanitaria locale non risulti avere attivato le strutture per la libera professione a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

1.195 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassarre

Al comma 11 sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data della comunicazione» con le seguenti: «entro tre mesi dalla data di ricevimento».

1.34 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, BATTAGLIA

Al comma 11, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In questo caso non è applicabile il principio di incompatibilità».

1.217 RONCONI, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 12.

1.190

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 12.

1.196

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 12, sostituire le parole da: «l'attribuzione di un trattamento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «agevolare l'aggiornamento continuo ed obbligatorio per il personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria».

1.197

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 12, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

Corrispondentemente è variata l'aliquota di cui al comma 19 dell'articolo 8.

1.164

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI, RONCONI, TOMASSINI,
DE ANNA, LAURIA, TAROLLI

Al comma 12, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

Corrispondentemente è variata l'aliquota di cui al comma 19 dell'articolo 8.

1.164 (Nuovo testo)

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI, RONCONI,
TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, TAROLLI, GUBERT,
MUNGARI

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

1.216

DENTAMARO

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «Tale opzione» inserire la seguente: «non».

1.198

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «costituisce titolo di preferenza» con le seguenti: «a parità di titoli costituisce preferenza».

1.199

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 12, sopprimere le parole da: «Resta ferma la riduzione» fino alla fine.

1.1

BESOSTRI

Al comma 12, terzo periodo, dopo la parola: «extramuraria» inserire le seguenti: «e viene contestualmente applicata una riduzione pari al 15 per cento delle ore settimanali da espletare presso l'azienda da parte del personale sanitario in questione».

1.35

CASTELLANI Carla, MARTELLI, CAMPUS, MONTELEONE, BATTAGLIA

Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.

1.200

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È abrogata la sospensione, limitatamente al 15 per cento dell'importo, della corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, disposta per il personale dipendente che esercita l'attività libero-professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche a norma del comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

1.2

CARELLA, DI ORIO, LAVAGNINI, SALVATO, BRUNI, PAPINI, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, PARDINI, VALLETTA, ZILIO

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È abrogata la sospensione, limitatamente al 15 per cento dell'importo, della corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, disposta per il personale dipendente che esercita l'attività libero-professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche a norma del comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

1.214

DI ORIO, VALLETTA, DANIELE GALDI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le case di cura non accreditate o non convenzionate con il Sistema sanitario nazionale che presentano assistenza indiretta e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in corso convenzioni con università a fini sanitari e/o didattici possono richiedere l'accreditamento al Servizio sanitario nazionale alla regione di appartenenza che entro il termine perentorio di sei mesi dalla domanda deve effettuare le verifiche e i controlli di sua pertinenza e pronunciarsi in merito.».

1.154

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 14.

1.201

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:

«14. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria nonchè sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.

15. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8 e 11, tenuto conto delle risultanze di quanto previsto al comma 14».

1.203

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 14, sostituire le parole: «28 febbraio 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

1.202

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 14, sostituire le parole: «8 e 11», con le altre: «8, 11 e 12».

1.500

IL GOVERNO

Al comma 14, dopo le parole: «dei commi 8 e 11», inserire le seguenti: «, le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, nonchè la disciplina dei consulti e delle consulenze».

1.3

CARELLA, DI ORIO, LAVAGNINI, SALVATO, BRUNI, PAPINI, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, PARDINI, VALLETTA, ZILIO

Al comma 14, dopo le parole: «dei commi 8 e 11» aggiungere le seguenti: «, le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità e le relative sanzioni, nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze».

1.213 DI ORIO, BERNASCONI, MIGNONE, DANIELE GALDI, VALLETTA, PARDINI, CAMERINI

Al comma 15, sopprimere le parole da: «nonchè sulle misure dirette» fino alla fine del comma.

1.36 MARTELLI, CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, BATTAGLIA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le regioni sentiti gli ordini dei medici stabiliscono gli standard alberghieri per gli spazi riservati ai paganti».

1.221 RONCONI, TAROLLI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Il personale sanitario laureato, dipendente dal Servizio sanitario nazionale, appartenente all'area medica, che assolve compiti di ispezione, vigilanza e di polizia giudiziaria, può svolgere attività libero-professionale di consulenza, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761».

1.37 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS, MULAS, COZZOLINO, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Al comma 16 sopprimere il primo periodo.

1.38 MONTELEONE, MARTELLI, MULAS, CASTELLANI Carla, CAMPUS, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Al comma 16, primo periodo, prima della parola: «concorrono» inserire la parola: «non».

1.233 NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

Al comma 16, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonchè ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502».

1.150 TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le condizioni, i tempi e le modalità dell'applicazione del disposto del presente comma sono oggetto di contrattazione decentrata presso le singole aziende o unità produttive, stabilendo quale requisito di attivazione sia in conflitto di interessi con l'attività svolta presso l'azienda di appartenenza».

1.39 MARTELLI, CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Per le fruizioni delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e le fruizioni dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, il cittadino è tenuto al pagamento di tutte le prestazioni ricevute in regime di solvenza secondo il tariffario proprio dell'azienda sanitaria o ospedaliera in termini diretti o mediante l'utilizzo di mutualità integrativa o assicurativa».

1.40 MARTELLI, CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Al comma 17, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e sostituire le parole: «un punto» con le seguenti: «5 punti».

1.230 GUBERT

Al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «nonchè di una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio nazionale anche mediante l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa».

Conseguentemente, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, al disegno di legge finanziaria, alla voce: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), apportare le seguenti modifiche:

1997: - 500.000 miliardi;
1998: - 500.000 miliardi;
1999: - 500.000 miliardi».

1.151 TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI

In fine al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari all'1 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, al disegno di legge finanziaria, alla voce: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), apportare le seguenti modifiche:

1997: - 500.000 miliardi;
1998: - 500.000 miliardi;
1999: - 500.000 miliardi».

1.147

TIRELLI, MANARA

In fine al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 2 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, al disegno di legge finanziaria, alla voce: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), apportare le seguenti modifiche:

1997: - 500.000 miliardi;
1998: - 500.000 miliardi;
1999: - 500.000 miliardi».

1.146

TIRELLI, MANARA

In fine al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 3 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, al disegno di legge finanziaria, alla voce: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), apportare le seguenti modifiche:

1997: - 500.000 miliardi;
1998: - 500.000 miliardi;
1999: - 500.000 miliardi».

1.145

TIRELLI, MANARA

In fine al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 4 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, al disegno di legge finanziaria, alla voce: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24,

comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), *apportare le seguenti modifiche:*

1997: - 500.000 miliardi;
1998: - 500.000 miliardi;
1999: - 500.000 miliardi».

1.144

TIRELLI, MANARA

Al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 5 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 250.000;
1998: - 250.000;
1999: - 250.000.

1.91

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, al disegno di legge finanziaria, alla voce: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), apportare le seguenti modifiche:

1997: - 500.000 miliardi;
1998: - 500.000 miliardi;
1999: - 500.000 miliardi».

1.143

TIRELLI, MANARA

Al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 6 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 250.000;
1998: - 250.000;
1999: - 250.000.

1.92

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 6 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, al disegno di legge finanziaria, alla voce: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), apportare le seguenti modifiche:

1997: - 500.000 miliardi;
1998: - 500.000 miliardi;
1999: - 500.000 miliardi».

1.142

TIRELLI, MANARA

Al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 7 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 250.000;
1998: - 250.000;
1999: - 250.000.

1.93

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

In fine al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 7 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, al disegno di legge finanziaria, alla voce: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), apportare le seguenti modifiche:

1997: - 500.000 miliardi;
1998: - 500.000 miliardi;
1999: - 500.000 miliardi».

1.141

TIRELLI, MANARA

Al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari all'8 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 250.000;
1998: - 250.000;
1999: - 250.000.

1.94

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 8 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, voce: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874)» apportare le seguenti modifiche:

1997: - 500.000 miliardi;
1998: - 500.000 miliardi;
1999: - 500.000 miliardi».

1.140

TIRELLI, MANARA

Al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 9 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 250.000;
1998: - 250.000;
1999: - 250.000.

1.95

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 17, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 9 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, voce: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874)» apportare le seguenti modifiche:

1997: - 500.000 miliardi;
1998: - 500.000 miliardi;
1999: - 500.000 miliardi».

1.139

TIRELLI, MANARA

Sopprimere il comma 18.

1.41

MARTELLI, CAMPUS, MONTELEONE, MULAS, CASTELLANI Carla,
PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Al comma 18, dopo le parole: «correlate al ricovero» inserire la seguente: «programmato».

1.170

LAURO, TOMASSINI, CASTELLANI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il nomenclatore tariffario di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riferito alle regioni che, alla data del 22 dicembre 1996 non hanno ancora dato avvio al regime di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Improrogabilmente entro la data del 30 aprile 1997 le regioni redigeranno i nomenclatori tariffari secondo l'applicazione del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, tenendo conto delle realtà territoriali e sentite le organizzazioni di categoria e gli ordini professionali aventi diritto di controllo».

1.42

MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA, TOMASSINI

Dopo il comma 18-bis inserire il seguente:

«18-ter. Le indicazioni regionali cui le aziende sanitarie locali dovranno attenersi per le contrattazioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, scaturiscono da accordi tra amministratori regionali, rappresentanze di direttori generali delle aziende sanitarie locali, della regione e organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Le parti definiscono:

a) il piano triennale di spesa ambulatoriale da assegnare alle aziende sanitarie locali in funzione del numero ponderato di assistiti;

b) i meccanismi attraverso i quali le aziende sanitarie locali frazionano le assegnazioni globali nei settori specialistici identificati nel nomenclatore tariffario;

c) l'adozione dei meccanismi atti alla conoscenza della entità della spesa mensile discendente dal comparto pubblico e privato accreditato;

d) la determinazione dei parametri strutturali cui far corrispondere tipologia ed entità economica di prestazioni erogabili;

e) la definizione dell'entità massima e minima degli utili di esercizio espressi in quota percentuale sull'importo tariffario;

f) la parametrizzazione dell'intervento di riduzione tariffaria da economia di scala;

g) l'adozione di interventi atti a prevenire e correggere i tendenziali sforamenti dei *budget* di spesa».

1.43 MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Al comma 19, dopo la parola: «devono» inserire le seguenti: «, entro il 31 dicembre 1997, termine prorogabile di altri 12 mesi purchè sia stato predisposto un piano attuativo che risulti essere realizzato.».

1.204 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

Al comma 19, primo periodo, dopo le parole: «la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni» inserire le seguenti: «, garantita la dotazione organica prevista per il personale del Servizio sanitario nazionale».

1.96 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 19 dopo le parole: «devono documentare» sopprimere le parole da: «la capacità» fino a: «regime» e sostituirle con le seguenti: «la dotazione organica minima prevista per il personale del Sistema sanitario nazionale».

1.44 MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da: «la capacità» fino a: «regime» con le seguenti: «la dotazione organica minima prevista per il personale del sistema sanitario nazionale».

1.165 TOMASSINI, LAURIA, DE ANNA, RONCONI, MARTELLI, CASTELLANI, MONTELEONE, TAROLLI

Al comma 19, primo periodo, dopo le parole: «la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni» inserire le seguenti: «, garantita la dotazione organica prevista per il personale del Servizio sanitario nazionale».

1.79

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le strutture dell'ospitalità privata che operano in regime di convenzionamento o di accreditamento debbono rispettare per il personale medico, tecnico, infermieristico e ausiliario da loro utilizzati gli interi limiti d'età fissati per i corrispondenti gradi e livelli del personale dell'ospitalità pubblica».

1.400

GUALTIERI, MARINO, BONAVITA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Al fine di soddisfare le situazioni di bisogno di cui all'articolo 3, comma 1, le regioni procedono all'accreditamento provvisorio dei soggetti che erogano prestazioni di alta specialità e che garantiscono l'erogazione di prestazioni conformemente al disposto del comma 18».

1.167

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, TOMASSINI, LAURIA Baldassare, DE ANNA, RONCONI, TAROLLI

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Le strutture private già convenzionate o autorizzate e che presentano una dotazione organica minima possono essere accreditate direttamente dalle Regioni».

1.45

MARTELLI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, COZZOLINO, BONATESTA, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Dopo il comma 19, aggiungere, in fine, il seguente:

«19-bis. Le strutture private già convenzionate o autorizzate e che presentano una dotazione minima possono essere accreditate direttamente dalle regioni».

1.166

RONCONI, MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, TAROLLI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Le prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture private devono risultare tendenzialmente non inferiori al 10 per cento della spesa totale sostenibile».

1.234 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, RONCONI, BOSI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. L'Istituto dell'incompatibilità andrà in vigore quando tutte le strutture sanitarie saranno in grado di permettere ai sanitari l'espletamento effettivo dell'attività intramuraria nell'ambito delle singole aziende sanitarie locali».

1.46 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, MARTELLI, CAMPUS, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. I termini previsti dall'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sono riaperti fino al 31 gennaio 1997».

1.235 NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande entro novembre 1996 per la graduatoria regionale per la medicina generale in conseguenza delle intese raggiunte tra il Ministero, regioni e sindacati firmatari dell'accordo collettivo nazionale. I medici militari, i medici appartenenti alla polizia di Stato, i medici operanti nell'ambito degli istituti penitenziari e i medici ex dipendenti di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, possono essere inseriti negli elenchi della medicina generale. Le parti contraenti gli accordi collettivi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definiscono le modalità di accesso e il massimale delle scelte di tali medici».

1.236 NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è così sostituito:

“2-bis. Viene inoltre inquadrato nella qualifica dirigenziale prevista al comma 2 il personale che occupa la posizione funzionale del IX livello

di tali ruoli, oltre al personale del ruolo amministrativo in atto inquadrato nei livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* assunto a seguito di concorso pubblico per il quale era previsto come requisito di ammissione il possesso del diploma di laurea. A tutto il suddetto personale sarà riconosciuto il trattamento economico dell'attuale nono livello fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale».

2. Il comma 2-*ter* dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è abrogato».

1.171

SCHIFANI, D'ALÌ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 1, secondo periodo della legge 24 aprile 1989 n. 144, come modificata dal decreto legge 30 settembre 1989 n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989 n. 384, e dal decreto-legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nell'attività di cui sopra si intende ricompresa quella svolta dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni. Si intendono altresì ricompresi i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre».

1.211

RIGO

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 1997» con le seguenti: «30 giugno 1997».

2.16

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 1997» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati.».

2.15

GUBERT

Al comma 2, sostituire le parole: «I beni mobili ed immobili» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dimessi devono essere conferiti in proprietà alle regioni ed essere utilizzati unicamente per la realizzazione di quanto previsto nel progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996”».

2.5 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, MARTELLI, CAMPUS, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni nel cui territorio esistono aziende sanitarie locali titolari di beni immobili non utilizzati per mancanza di fondi sono tenute ad inserire nei futuri programmi di razionalizzazione delle strutture sanitarie l'utilizzo di tali strutture disponibili ai fini dell'attivazione di servizi psichiatrici e di assistenza e a prevederne la copertura dei relativi oneri».

2.6 MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, PEDRIZZI, CURTO, PACE, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, GUBERT, DONDEYNAZ

Al comma 4, dopo le parole: «regioni inadempienti rispetto» inserire la seguente: «sia» e dopo le parole: «n. 724», sostituire la: «e» con: «che a quanto disposto».

2.10 SCHIFANI, TOMASSINI, MELUZZI, D'ALÌ

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro della sanità» inserire le seguenti: «previo parere di una apposita Commissione parlamentare bicamerale».

2.8 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, MELUZZI

Al comma 6, dopo le parole: «Le regioni», inserire le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Alla fine del comma 6, aggiungere le seguenti parole: «o per la stipula di convenzioni con organizzazioni private o di volontariato per il medesimo fine».

2.17

GUBERT, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì tenute a destinare il 50 per cento dei finanziamenti suddetti al potenziamento dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura».

2.9

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, MELUZZI

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Le regioni devono trasmettere entro 60 giorni dal 31 dicembre 1996 una dettagliata relazione sul programma di reinserimento degli attuali degenti dei residui manicomiali, nonché su quali presidi di sorveglianza terapeutica e sociale intendono adottare. Tali programmi devono essere sottoposti alla valutazione di una apposita Commissione parlamentare bicamerale».

2.7

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, MELUZZI

Art. 3.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le regioni e le province autonome hanno il compito di individuare, sulla base delle situazioni di bisogno rilevate nel proprio territorio, le modalità specifiche per assicurare, nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza, l'equilibrio finanziario delle gestioni».

3.66

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive, fermo restando il principio della loro libertà ed autonomia, privilegiano percorsi diagnostici e terapeutici che consentono di perseguire gli obiettivi di spesa».

Conseguentemente al medesimo comma, terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi».

3.121

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «sentita l'ANCI».

3.67 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere le parole: «sentita l'ANCI».

3.116 TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «, entro il mese di dicembre di ogni anno».

3.79 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di dicembre di ogni anno,».

3.37 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di novembre di ogni anno,».

3.36 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «, entro il mese di novembre di ogni anno».

3.78 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «, entro il mese di ottobre di ogni anno».

3.77 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di ottobre di ogni anno,».

3.35 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di settembre di ogni anno,».

3.34 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «, entro il mese di settembre di ogni anno».

3.76 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di agosto di ogni anno,».

3.33 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «, entro il mese di agosto di ogni anno».

3.75 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di luglio di ogni anno,».

3.32 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «, entro il mese di luglio di ogni anno».

3.74 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «, entro il mese di giugno di ogni anno».

3.73 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di giugno di ogni anno,».

3.31 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «, entro il mese di maggio di ogni anno».

3.72 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di maggio di ogni anno.».

3.30

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di aprile di ogni anno.».

3.29

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «, entro il mese di aprile di ogni anno.».

3.71

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di marzo di ogni anno.».

3.28

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «, entro il mese di marzo di ogni anno.».

3.70

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «, entro il mese di febbraio di ogni anno.».

3.69

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di febbraio di ogni anno.».

3.27

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di gennaio di ogni anno.».

3.26

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «, entro il mese di gennaio di ogni anno,».

3.68

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sopprimere le parole da: «La quota variabile» sino a: «vincoli».

3.13

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

Al comma 2, dopo le parole: «Per l'anno 1997 i livelli di spesa» inserire le parole: «pro-capite».

3.5

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

3.80

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

3.81

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

3.82

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «ridotti dell'1 per cento» con le seguenti: «ridotti dello 0,9 per cento».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350 miliardi;

1998: - 350 miliardi;

1999: - 350 miliardi».

3.46

TIRELLI, MANARA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «0,9 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350.000;
1998: - 350.000;
1999: - 350.000.

3.91

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «ridotti dell'1 per cento» con le seguenti: «ridotti dello 0,8 per cento».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350 miliardi;
1998: - 350 miliardi;
1999: - 350 miliardi».

3.45

TIRELLI, MANARA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «0,8 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350.000;
1998: - 350.000;
1999: - 350.000.

3.90

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «ridotti dell'1 per cento» con le seguenti: «ridotti dello 0,7 per cento».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche: «Legge

n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350 miliardi;
1998: - 350 miliardi;
1999: - 350 miliardi».

3.44

TIRELLI, MANARA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «0,7 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350.000;
1998: - 350.000;
1999: - 350.000.

3.89

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «ridotti dell'1 per cento» con le seguenti: «ridotti dello 0,6 per cento».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350 miliardi;
1998: - 350 miliardi;
1999: - 350 miliardi».

3.43

TIRELLI, MANARA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «0,6 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350.000;
1998: - 350.000;
1999: - 350.000.

3.88

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «ridotti dell'1 per cento» con le seguenti: «ridotti dello 0,5 per cento».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350 miliardi;
1998: - 350 miliardi;
1999: - 350 miliardi».

3.42

TIRELLI, MANARA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «0,5 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350.000;
1998: - 350.000;
1999: - 350.000.

3.87

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «ridotti dell'1 per cento» con le seguenti: «ridotti dello 0,4 per cento».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350 miliardi;
1998: - 350 miliardi;
1999: - 350 miliardi».

3.41

TIRELLI, MANARA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «0,4 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo

24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350.000;
1998: - 350.000;
1999: - 350.000.

3.86

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «ridotti dell'1 per cento» con le seguenti: «ridotti dello 0,3 per cento».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350 miliardi;
1998: - 350 miliardi;
1999: - 350 miliardi».

3.40

TIRELLI, MANARA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «0,3 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350.000;
1998: - 350.000;
1999: - 350.000.

3.85

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «ridotti dell'1 per cento» con le seguenti: «ridotti dello 0,2 per cento».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350 miliardi;
1998: - 350 miliardi;
1999: - 350 miliardi».

3.39

TIRELLI, MANARA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «0,2 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350.000;
1998: - 350.000;
1999: - 350.000.

3.84

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «ridotti dell'1 per cento» con le seguenti: «ridotti dello 0,1 per cento».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350 miliardi;
1998: - 350 miliardi;
1999: - 350 miliardi».

3.38

TIRELLI, MANARA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «0,1 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350.000;
1998: - 350.000;
1999: - 350.000.

3.83

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, in fine, sopprimere le seguenti parole: «ridotti dell'1 per cento».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, alla tabella C di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche: «Legge

n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 350 miliardi;

1998: - 350 miliardi;

1999: - 350 miliardi».

3.119

TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici e che cooperano per il rispetto degli obiettivi di spesa. La Commissione unica del farmaco, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, procede all'individuazione ed all'adeguamento dei predetti percorsi, con particolare riferimento alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, acquisendo il parere del Consiglio superiore della sanità. Il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa gli indirizzi per l'uniforme applicazione, in ambito locale, dei percorsi individuati e le misure da adottare nel caso di mancato rispetto dei protocolli e, sentite le società scientifiche, determina le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza motivi scientificamente validi».

3.6

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, MARTELLI, CASTELLANI Carla

Al comma 3, al terzo rigo, sostituire le parole da: «abilitati» sino alla parola: «spesa» con le seguenti: «di medicina generale nell'autonomia tecnica delle proprie decisioni vengono supportati da linee guida diagnostiche e protocolli terapeutici al fine di cooperare al rispetto degli obiettivi di spesa».

3.14

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

Al comma 3, sostituire le parole: «conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici» con le seguenti: «adeguano le proprie autonome decisioni tecniche a linee guida per la diagnosi e la terapia».

3.19

LAURO, TOMASSINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «conformano» con la seguente: «ispirano».

3.92

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «conformano» con la seguente: «accordano».

3.93

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «conformano» con la seguente: «adattano».

3.94

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «conformano» con la seguente: «adeguano».

3.95

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire la parola: «conformano» con la seguente: «adeguano».

3.51

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «conformano» con la seguente: «uniformano».

3.50

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «conformano» con la seguente: «accordano».

3.49

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «conformano» con la seguente: «adattano».

3.48

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «conformano» con la seguente: «ispirano».

3.47

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «conformano» con la seguente: «ispirano».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Presidenza del Consiglio dei ministri: Legge n. 163 del 1985: ... Interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874)	- 150.000	- 150.000	- 150.000

3.117

TIRELLI, MANARA, ROSSI, MORO

Al comma 3, sostituire la parola: «conformano» con la seguente: «assumono» e aggiungere dopo le parole: «decisioni tecniche» le seguenti: «tenuto conto dei».

Conseguentemente, a copertura, utilizzare parzialmente il provento del seguente emendamento:

Al comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la parola: «dispone» e sostituire: «un punto» con: «5 punti».

3.126

GUBERT

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: conformano», sino alla fine del periodo, con le seguenti: «conformano le proprie decisioni tecniche, fermo restando il principio della loro libertà ed autonomia, a percorsi diagnostici e terapeutici seguendo i quali, in linea di massima, cooperano a perseguire gli obiettivi di spesa».

3.2

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO,
MANIERI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire le parole: «Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.96 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «individuati» con la seguente: «determinati».

3.97 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «individuati» con la seguente: «conformati».

3.98 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sono individuati» aggiungere le seguenti: «con il concorso vincolante dell'ordine dei medici e delle associazioni sindacali autonome più rappresentative».

3.123 RONCONI, ZANOLETTI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «con riferimento» fino a: «laboratorio»

3.18 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

Al comma 3, sopprimere le parole: «con riferimento, in particolare, alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio».

3.1 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO,
MANIERI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

3.99 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

3.100 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 180 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.104

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 150 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.105

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.101

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.102

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 120 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.106

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.103

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «società scientifiche interessate» inserire le seguenti: «istituendo apposite commissioni formate da rappresentanti di dette società».

3.15

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «la Federazione» fino a «odontoiatri e» con la parola: «anche».

3.124

RONCONI

Al comma 3, all'inizio del terzo periodo, inserire le seguenti parole: «Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge».

3.115

TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministero della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro un anno dalla data di approvazione della presente legge,».

3.58

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministero della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 6 mesi dalla data di approvazione della presente legge,».

3.54

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministero della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge,».

3.57

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministero della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 150 giorni dalla data di approvazione della presente legge,».

3.56

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministero della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 5 mesi dalla data di approvazione della presente legge,».

3.131

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente legge,».

3.55

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 4 mesi dalla data di approvazione della presente legge,».

3.52

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge,».

3.130

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, entro 2 mesi dalla data di approvazione della presente legge,».

3.53

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «stabilisce» con la seguente: «definisce».

3.59

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «stabilisce» con la seguente: «fissa».

3.60

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «stabilisce» con la seguente: «individua».

3.108

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «stabilisce» con la seguente: «individua».

3.63

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «stabilisce» con la seguente: «sancisce».

3.62

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «stabilisce» con la seguente: «dispone».

3.61

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «stabilisce» con la seguente: «accorda».

3.107

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «gli indirizzi» a: «giustificati motivi» con le seguenti: «gli indirizzi quale parametro di riferimento per i medici abilitati alle funzioni prescrittive nel pieno rispetto e responsabilità dell'autonomia professionale degli stessi, a tutela dell'assistito».

3.9

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «l'uniforme» con la seguente: «l'uguale».

3.109

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «l'uniforme» con la seguente: «l'uguale».

3.64

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «l'uniforme» con la seguente: «costante».

3.110

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «l'uniforme» con la seguente: «la costante».

3.65

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, nel terzo periodo sostituire la parola: «applicazione» con la parola: «proposta».

3.125

GUBERT

Al comma 3, nel terzo periodo sopprimere le parole da: «e le misure da adottare» alla fine.

3.127

GUBERT

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: «e le misure da adottare» sino alla fine del comma.

3.3IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO,
MANIERI

Al comma 3, terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi».

3.120

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Al comma 3, terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi»

3.129

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo l'istituzione di commissioni tecnico-scientifiche, nelle quali è assicurata una rappresentanza dell'ordine dei medici».

3.111

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di una corretta applicazione del precedente comma e nel rispetto dell'articolo 8, commi 4 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero della sanità istituisce entro sessanta giorni un'apposita commissione formata da rappresentanti delle società scientifiche, ordini professionali ed associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché associazioni di volontariato e comitati di tutela, il cui compito sarà quello di definire i requisiti minimi per l'attivazione del sistema dell'accreditamento per le nuove istituzioni sanitarie».

3.25

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere i seguenti:

«In ciascuna azienda sanitaria locale (ASL) è costituita una Commissione presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale dei medici o suo delegato e composta dal direttore sanitario della ASL, da un medico generale e da un dirigente medico di secondo livello, designati dai rispettivi sindacati maggiormente rappresentativi. Tali commissioni, avvalendosi anche dei sistemi informativi di cui al precedente comma, favoriscono l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici ed esaminano i comportamenti prescrittivi di tutti i medici operanti nella Azienda anche al fine di proporre alla ASL iniziative formative e di segnalare al direttore generale gli eventuali casi di immotivato scostamento».

3.128

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «alle regioni e al Ministero della sanità» con le seguenti: «alle regioni e, per il tramite delle regioni, al Ministero della sanità».

3.20

LAURO, TOMASSINI

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «stipulano all'occorrenza» fino alla fine del periodo.

3.21

LAURO, TOMASSINI

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

«4-bis. In ciascuna ASL è costituita una Commissione presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale dei medici o suo delegato e composta dal direttore sanitario della ASL, da un medico generale e da un dirigente medico di secondo livello, designati dai rispettivi sindacati maggiormente rappresentativi. Tali commissioni, avvalendosi anche dei sistemi informativi di cui al precedente comma, favoriscono l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici ed esaminano i comportamenti prescrittivi di tutti i medici operanti nell'azienda anche al fine di proporre alla ASL iniziative formative e di segnalare al Direttore generale gli eventuali casi di immotivato scostamento».

3.10

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 5.

3.17

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

Al comma 5, sostituire le parole da: «il Ministero della sanità» fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nel quadro delle competenze definite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla rilevazione sistematica dei dati degli osservatori regionali dei prezzi dei beni e servizi attivati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. I dati sono elaborati e classificati al fine di renderli confrontabili su scala nazionale e trasmessi con periodicità semestrale alle regioni affinché costituiscano riferimento a supporto delle decisioni gestionali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere».

3.12

VEGAS

Al comma 5, sostituire le parole da: «Ministero della sanità» fino alla fine del comma, con le seguenti:

«5. L'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nel quadro delle competenze definite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla rilevazione sistematica dei dati degli osservatori regionali dei prezzi dei beni e servizi attivati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. I dati sono elaborati e classificati al fine di renderli confrontabili su scala nazionale e trasmessi con periodicità semestrale alle regioni affinché costituiscano riferimento a supporto delle decisioni gestionali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere».

3.150

CARULLI, NAPOLI Roberto, TAROLLI

Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio centrale» con le seguenti: «a garantire una attività di osservatorio centrale».

3.23

LAURO, TOMASSINI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «L'osservatorio centrale» fino a: «i dati sui prezzi» con le seguenti: «Il Ministero della sanità, nella sua attività di osservatorio centrale, raccoglie, utilizzando il collegamento con le corrispondenti strutture regionali e con banche dati di altre istituzioni pubbliche ovvero attraverso campionarie, i dati sui prezzi».

3.22

LAURO, TOMASSINI

Al comma 5, sopprimere le parole: «anche mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

3.114

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, sostituire le parole: «diffondendo le informazioni elaborate quali valori e criteri di riferimento a supporto delle decisioni gestionali locali» con le seguenti: «provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni gestionali locali».

3.133 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MARTELLI, CAMPUS, CASTELLANI, MONTELEONE, BATTAGLIA

Al comma 5, alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «diffondendo le informazioni elaborate quali valori e criteri di riferimento a supporto delle decisioni gestionali locali» con le seguenti: «provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni gestionali locali».

3.7 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, MARTELLI, CAMPUS, CASTELLANI Carla

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità e libertà nella fruizione delle prestazioni, ferma restando la libera scelta del cittadino, le regioni debbono prevedere, nell'ambito della programmazione regionale, in via graduale e sperimentale a partire dal 1° gennaio 1997, forme di assistenza differenziate per particolari tipologie di prestazioni».

3.24 D'ALÌ, TOMASSINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. È prevista la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la graduatoria regionale per la medicina generale in conseguenza delle intese raggiunte tra Ministero, Regioni e Sindacati firmatari dell'Accordo collettivo nazionale.

5-ter. I medici militari, i medici appartenenti alla Polizia di Stato, i medici operanti nell'ambito degli Istituti penitenziari e i medici ex dipendenti di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, possono essere inseriti negli elenchi della medicina generale. Le parti contraenti gli accordi collettivi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definiscono le modalità di accesso e il massimale delle scelte di tali medici».

3.4 MARTELLI, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Ai commi 5 e 6, in fine, aggiungere la seguente frase: «Una quota non inferiore al 30 per cento di detto importo è riservata alla copertura di singole operazioni di importo unitario non superiore a 2 miliardi di lire».

3.11

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI, AMORENA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per la scrittura in Braille sulle confezioni dei farmaci)

1. Le seguenti disposizioni si applicano a tutti i prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, nonché ai rimedi fitoterapici ed omeopatici in qualunque forma presentati.

2. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti di cui al precedente comma devono essere riportate in caratteri Braille le seguenti indicazioni:

- a) il nome commerciale del prodotto;
- b) il mese e l'anno di scadenza;
- c) un segnale convenzionale di allarme per particolari condizioni d'uso o di conservazione.

3. Qualora le confezioni dei prodotti di cui al comma 1 fossero troppo piccole per consentire la scrittura in caratteri Braille delle indicazioni di cui al comma 2, le medesime sono riportate in un foglietto illustrativo all'interno della confezione.

4. Entro il 31 dicembre 1997 le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui al comma 1 devono uniformarsi alle predette disposizioni.

5. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 confezionati prima del 31 dicembre 1996 è concessa fino al 31 dicembre 1997. Qualora, trascorso tale termine, i medesimi prodotti sono posti in commercio senza le indicazioni in Braille, il titolare dell'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 50 milioni.

6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, il Ministro della sanità, con provvedimento motivato, intima al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione stabilendo un termine per l'adempimento. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della sanità può sospendere l'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento».

3.122

MANFROI, GNUTTI

Al comma 3, sostituire le parole da: «individuano», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «individuano le quantità e la tipologia di prestazioni sanitarie che possono essere globalmente erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private».

3.8

CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS, COZZOLINO, BONATESTA, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 1996

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta, il presidente PELLEGRINO comunica di avere dato esecuzione alle decisioni adottate dalla Commissione nella seduta del 19 novembre 1996. In particolare, egli ha inviato una lettera ai Presidenti della Camera e del Senato, con la quale ha rappresentato l'orientamento unanimemente emerso presso la Commissione in ordine alla necessità di una sua proroga.

Sempre in esecuzione di decisioni della Commissione, il Presidente ha inviato al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano una lettera, con la quale si sollecita - a beneficio della Commissione - una puntuale e periodica informazione sulle operazioni di esame e catalogazione della documentazione recentemente rinvenuta presso un archivio-deposito del Ministero dell'interno ed acquisita da quell'ufficio giudiziario. Il Presidente rende noto inoltre che i membri dell'Ufficio di Presidenza della Commissione hanno incontrato informalmente l'Ufficio di Presidenza del Comitato di controllo sui servizi segreti, organismo bicamerale anch'esso interessato - per diversi profili di competenza - alla predetta documentazione. Ciò allo scopo di definire iniziative non discordanti dei due organismi parlamentari nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Il Presidente informa che i deputati Leone e Tassone hanno fatto pervenire una lettera con la quale, annunciando di non poter partecipare alla seduta odierna, esprimono una garbata protesta per la scelta del venerdì pomeriggio per l'audizione del Ministro dell'interno e del Capo della polizia. A tale riguardo, il Presidente precisa che il fitto calendario degli impegni, nazionali ed internazionali, del Ministro ha suggerito l'opportunità di procedere in data odierna alla sua audizione, anche per non rinviare l'acquisizione di elementi informativi di particolare interesse per la Commissione.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO E DEL CAPO DELLA POLIZIA

La Commissione procede all'audizione del ministri dell'interno, onorevole Giorgio NAPOLITANO e del capo della polizia, prefetto Fernando MASONE, con particolare riferimento alla documentazione, di interesse della Commissione, recentemente rinvenuta presso un deposito del Ministero presso la Circonvallazione Appia.

Dopo un intervento introduttivo del Ministro, il MINISTRO stesso e il CAPO della POLIZIA rispondono ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori MANCA, PELLICINI, GUALTIERI, DE LUCA, LOIERO, RUSSO SPENA e dai deputati FRAGALÀ, CORSINI, SARACENI, GRIMALDI, MIRAGLIA DEL GIUDICE, GNAGA.

Il PRESIDENTE, ringraziato il Ministro ed il Capo della Polizia, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 19,05.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Sabato 30 novembre 1996, ore 9,30 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1704) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

